

Titolo	Rivalutazione dei beni d'impresa e di partecipazioni "Art. 110 del DL 104/2020"
Cos'è	L'articolo 110 del DL 104/2020 (c.d. decreto Agosto) prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa, la quale riguarda i beni materiali e immateriali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019. La rivalutazione dei beni d'impresa e di partecipazioni è una misura che consente di effettuare interventi con rilevanza esclusivamente civilistica, ma che soprattutto propone aliquote di grande interesse nel caso in cui si voglia dare rilievo fiscale ai maggiori valori. La rivalutazione può avere rilevanza esclusivamente civilistica oppure anche fiscale mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.
Obiettivo	Rivalutazione di beni d'impresa e delle partecipazioni. È possibile, alternativamente effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici e/o ai fini fiscali;
Beneficiari	Possono usufruire dell'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> • Le società di capitali, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; • Le società di persone; • Imprenditori individuali; • Enti non commerciali.
Beni oggetto della rivalutazione	La rivalutazione può riguardare beni materiali e immateriali. <ul style="list-style-type: none"> • Beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i "meri" costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa; • Partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie. <p>I beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che: figurino nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari); vengano rivalutati nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari). Un'impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.</p>
Opzioni dei beni rivalutabili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rivalutazione con soli effetti civilistici: in questa ipotesi, al grande pregio della gratuità si associa il difetto della perdita di benefici fiscali futuri. Opzione ideale per coloro che desiderano la creazione di una riserva con il solo fine di dare luogo alla copertura di perdite. Il rispetto dei corretti principi contabili implica tuttavia lo stanziamento di imposte differite che rischia di vanificare in misura rilevante la disponibilità patrimoniale (di fronte ad una rivalutazione di 1.000, solo 721 saranno disponibili per eventuali coperture di perdite). Va messa in conto la compilazione del quadro RV del modello Redditi, per effetto del disallineamento creato 2. Rivalutazione con effetti civilistici e fiscali (ma senza "sblocco" della riserva): si tratta di una opzione il cui appeal è fortemente cresciuto, vista l'aliquota del 3%, assai più bassa di quelle proposte di recente. È probabile,

	<p>quindi, che molte imprese si orientino in questa direzione, soprattutto qualora vi siano previsioni di future dismissioni. I vantaggi risiedono tutti nei possibili benefici fiscali indotti dai maggiori ammortamenti (e dal maggiore importo su cui calcolare il plafond delle spese di manutenzione) deducibili dal 2021, e sulle minori plusvalenze fiscalmente rilevanti in caso di cessione (o altro atto realizzativo) a partire dal 2024. È la soluzione ideale per chi vuole sfruttare i benefici fiscali, ma non ha in programma la distribuzione della riserva generata in sospensione di imposta.</p> <p>3. Rivalutazione con effetti civilistici e fiscali (e con “sblocco” della riserva): l’opzione preferibile per coloro che vogliono giungere alla distribuzione delle somme realizzate attraverso la vendita dei beni (o che comunque, disponendo per altre vie di riserve di liquidità, desiderino disporre di riserve “libere”). Nessuna variazione in aumento è necessaria al momento della distribuzione della riserva specifica, e l’unica implicazione fiscale sarà la tassazione in capo al percipiente delle somme ricevute. È, quindi, una opzione particolarmente appetibile per le società di persone in contabilità ordinaria, per le quali l’imposta sostitutiva evita anche questa ulteriore imposizione.</p>
Contatti	Telefono: 800 90 95 98; 0963 578688; Email: scaranofuscasrl@gmail.com ;